

Il concordato batte cassa

Anche se dalla dichiarazione non emergono importi da versare a titolo di acconto, a novembre bisogna pagare almeno il 10%. I commercialisti chiedono una proroga

Chi concorda con il fisco deve sempre passare alla cassa entro il prossimo 30 novembre. Anche se dalla dichiarazione redditi del periodo d'imposta 2023 non emergono importi da versare a titolo di acconto per il 2024, l'adesione al concordato obbliga a versare almeno la maggiorazione del 10%. La sorpresa è contenuta nella risposta alla faq n.1 delle Entrate. Intanto i commercialisti tornano a chiedere la proroga.

Bongi alle pagine 29

La risposta dell'Ade per i contribuenti che hanno chiuso a credito il modello Redditi 2024

Il concordato deve battere cassa Per aderire la maggiorazione deve essere versata al 30/11

Il contribuente a credito e che aderisce al concordato preventivo è tenuto ad effettuare il versamento della maggiorazione degli acconti

DI ANDREA BONGI

Chi concorda con il fisco deve sempre passare alla cassa entro il prossimo 30 novembre. Anche se dalla dichiarazione redditi del periodo d'imposta 2023 non emergono importi da versare a titolo di acconto per il 2024, l'adesione al concordato obbliga a versare almeno la maggiorazione del 10% prevista dall'articolo 20 del Dlgs n.13/2024.

La sorpresa, piuttosto amara, è contenuta nella risposta alla faq n.1 fornita dall'Agenzia delle entrate lo scorso 8 di ottobre.

Oggetto di chiarimento era la richiesta di un contribuente che non avendo dovuto effettuare versamenti per imposta relativa al periodo d'imposta 2023, chiudendo evidentemente a credito il modello Redditi 2024, e che, aderendo al concordato preventivo biennale si domandava se fosse comunque tenuto ad effettuare il versamento della maggiorazione

degli acconti prevista dall'articolo 20, comma 2, del citato decreto anche nel caso in cui l'importo degli acconti da versare su base storica fosse pari a zero.

Secondo l'Agenzia delle entrate, considerato il tenore letterale della richiamata disposizione normativa, in base alla quale la maggiorazione è dovuta sulla "differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato sulla base di quanto previsto dagli articoli 15 e 16 dello stesso decreto, il contribuente in questione sia comunque tenuto a versare a titolo di acconto la maggiorazione del 10% ai fini delle imposte sui redditi e quella del 3% ai fini dell'Irap.

La risposta delle entrate conferma che dalle adesioni al concordato preventivo è necessario fare cassa già a decorrenza

dall'anno in corso. Resta tuttavia abbastanza singolare costringere al versamento di una maggiorazione anche chi, non avendo acconti da versare sulla base del risultato della dichiarazione dell'anno precedente attraverso l'utilizzo del c.d. metodo storico, ha comunque deciso di aderire al concordato.

Le maggiorazioni in questione, soprattutto quella ai fini delle imposte dirette (Irppef e Ires) sono tra l'altro tutt'altro che indolori.

Per comprendere meglio di cosa stiamo trattando formuliamo un semplice esempio numerico.

Supponiamo che un contribuente che ha aderito al concordato non abbia acconti Irpef da pagare avendo chiuso il suo quadro RN a credito. Supponiamo inoltre che la proposta di concordato preveda un reddito 2023 rettificato di 30.000 euro e una proposta di reddito 2024 di 50.000 euro.

Sulla base della risposta delle Entrate questo contribuente dovrà versare, in



unica soluzione, entro il prossimo 30 novembre, una maggiorazione di euro 3.000 pari al 10% della differenza positiva fra reddito 2023 rettificato e reddito proposto 2024.

Non essendo obbligato al versamento degli acconti Irpef non avrà ovviamente alcun importo da scomputare a titolo di primo acconto.

Analogo ragionamento andrebbe fatto anche per il versamento della maggiorazione del 3% a titolo di Irap anch'essa prevista dal citato articolo 20 del Dlgs. n.13/2024.

Questa nuova interpretazione dell'Agenzia delle entrate renderà ovviamente necessario aggiornare i software dichiarativi da utilizzare per la determinazione degli importi dovuti a titolo di secondo acconto 2024 da parte dei contribuenti che aderiranno al concordato preventivo con il fisco.

Resta solo la consolazione dovuta al fatto che la maggiorazione versata a novembre verrà recuperata in sede di determinazione del saldo 2024.

— © Riproduzione riservata — ■